



STATUTO DEL COMUNE DI TERNI

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.131 DEL 2 LUGLIO
2001 E SUCCESSIVAMENTE EMENDATO E INTEGRATO (ULTIMA MODIFICA
CON DCC 76 DEL 20.11.2023)**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Autonomia)

1. L'ordinamento generale del Comune di Terni si fonda sull'autonomia della comunità ternana nell'ambito dei principi fissati dalla legge e secondo le norme fondamentali sancite dallo Statuto. Il Comune è espressione della volontà libera e democratica della popolazione ternana, che opera con gli strumenti normativi, organizzativi, amministrativi, impositivi e finanziari previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Comune esercita le funzioni ed i compiti conferiti dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 (Finalità)

1. Il Comune di Terni rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Favorisce, promuovendo la cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative proprie, della Provincia, della Regione dell'Umbria, dello Stato italiano, della Comunità Europea.
3. Riconosce nell'informazione la condizione affinché sia garantita la partecipazione cosciente e responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
4. Promuove la solidarietà della comunità civile, come strumento di giustizia, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli ed indifesi.
5. Opera perché si realizzino condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, garantisce il rispetto e la valorizzazione delle diversità e delle minoranze,

tutela i diritti fondamentali dei singoli componenti la collettività, delle sue varie articolazioni e della collettività nel suo complesso.

6. Rispetta le diverse culture e le diverse religioni che nella città convivono.
7. Organizza tempi, modalità, strutture della vita urbana, assicura idonei servizi di base per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e partecipa alla cura e al controllo del territorio comunale per garantire la sicurezza urbana e migliorare la qualità della vita.
8. Promuove, in raccordo con gli operatori economici e sociali interessati, lo sviluppo economico della Comunità, favorendone il processo di modernizzazione e valorizzando le risorse umane, artistiche e culturali, nonché partecipando alla determinazione ed all'attuazione dei piani e dei programmi economico - sociali dello Stato e della Regione.
9. Contribuisce insieme alla famiglia, alla scuola ed agli altri soggetti preposti, alla formazione umana e culturale dei bambini e dei giovani, risorsa preziosa della comunità. Opera nell'ambito delle proprie competenze, per garantire il diritto allo studio come espressione dello sviluppo della persona umana e della comunità locale, riconoscendo la pari dignità tra scuola statale e scuola privata secondo quanto previsto dalla Costituzione.
10. Tutela la famiglia quale luogo naturale della educazione e formazione dei giovani. Ne favorisce le politiche in ordine al diritto al lavoro, alla casa, alla equità fiscale, alla scuola, alla previdenza e alla salute.
11. Tutela i cittadini anziani e ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità. Promuove politiche attive di inserimento dei cittadini portatori di handicap o comunque svantaggiati, tutelandone i diritti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa statale e regionale. Garantisce l'inserimento degli immigrati nella comunità locale e promuove iniziative volte al riconoscimento dei diritti di cittadinanza.

12. Salvaguarda e valorizza le risorse ambientali, tutela il proprio patrimonio territoriale storico e architettonico, faunistico e naturalistico, incentiva il risparmio energetico.
13. Valorizza le tradizioni e le peculiarità espresse dalle antiche municipalità e dai centri storici presenti nel territorio comunale.
14. Informa la propria azione amministrativa ai principi del decentramento circoscrizionale, verso l'obiettivo di una città policentrica.
15. Favorisce l'attuazione del principio della sussidiarietà finalizzato a dare più forza e più voce al pluralismo e volontariato sociale e agli organismi senza fine di lucro.
16. Promuove la cultura della pace e dell'amicizia tra i popoli, in coerenza con la tradizione e l'impegno di pace dell'Umbria.
17. Partecipa alle associazioni italiane ed internazionali degli Enti Locali, nell'ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi sempre più il ruolo dei poteri locali.

Art. 3 (Sede, Territorio, Stemma, Gonfalone e Albo Pretorio)

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.
2. Il territorio del Comune ha una estensione di Kmq. 211,90 (duecentoundici e novanta) e comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. Il Comune ha lo Stemma ed il Gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.

4. Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme vigenti.
5. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 4 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni dello Statuto relative agli istituti di partecipazione ed ai diritti dei cittadini si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Terni:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune di Terni, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti nel Comune di Terni, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune di Terni.

CAPO II

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 5 (Pubblicità dei documenti amministrativi)

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune, delle Aziende Speciali e degli Enti controllati dal Comune, sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione o comunque da essa utilizzati ai fini della attività amministrativa.
3. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in modo che sia assicurata la immediatezza e la massima semplicità delle procedure, senza aggravio di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso e di informazione del cittadino di cui all'art. 37, comma 3, lett. c).
4. Il Regolamento, di cui al comma 3, individua i documenti amministrativi del Comune, delle Aziende Speciali e degli Enti controllati o comunque rientranti nella loro disponibilità di cui può essere differita o limitata l'esibizione, al fine di tutelare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, sempreché venga garantita agli interessati la visione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per la tutela dei loro interessi giuridici.
5. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
6. Il regolamento di cui al comma 3:

- a) individua i casi nei quali l'accesso può essere differito o temporaneamente vietato ai sensi del comma 4;
 - b) istituisce un registro, da chiunque consultabile, nel quale sono riportati i provvedimenti di diniego e quelli di differimento dell'accesso con l'indicazione del termine eventuale;
 - c) assicura il diritto di accesso mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi;
 - d) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
7. Nel caso in cui siano attivati procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive durante la fase istruttoria e prima che gli atti siano adottati, è garantita la partecipazione degli interessati, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 37, comma 3 lett. c).
8. È istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico secondo le modalità di cui al Regolamento.
9. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio archivistico.

Art. 6 (Informazione dei cittadini e comunicazione pubblica)

1. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini ed attua iniziative di comunicazione di pubblica utilità volte ad assicurare la conoscenza delle proprie attività, tenuto anche conto delle categorie e delle fasce di utenza e con particolare riguardo:
- a) ai bilanci preventivi e consuntivi;

- b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
 - d) ai Regolamenti e comunque alle iniziative che attengono ai rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini;
 - e) ai servizi ed alle strutture;
 - f) alle attività del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale definisce indirizzi e criteri diretti ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
 3. Il Sindaco e la Giunta si avvalgono di strumenti grafici, editoriali, audiovisivi, telematici, multimediali, pubblicitari, di comunicazione istituzionale integrata, nonché di proprie pubblicazioni e di iniziative informative sviluppate attraverso stampa ed emittenti radiotelevisive.

CAPO III

INIZIATIVA, CONSULTAZIONI E REFERENDUM POPOLARI

Art. 7 (Istanze e petizioni)

1. I cittadini singoli o associati possono presentare istanze e petizioni in forma scritta, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione di cui all'art.37, comma 3, lett. m). Le istanze e le petizioni sono dirette al Sindaco.
2. Il Sindaco, qualora non si tratti di materie rientranti nella propria sfera di attribuzioni, trasmette senza indugio l'istanza o la petizione alla Giunta o al Consiglio Comunale o al Dirigente competente secondo le rispettive competenze.

3. Gli Organi destinatari delle istanze e delle petizioni sono tenuti a procedere al relativo esame entro il termine di giorni sessanta dal ricevimento, comunicando la risposta agli interessati entro i successivi quindici giorni.

Art. 8 (Iniziativa popolare)

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza degli Organi Comunali mediante la presentazione di una proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di trecento sottoscrizioni autenticate e raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all' art.7, comma 1.
2. La proposta è diretta al Sindaco il quale, quando non si tratti di atti di propria competenza, la comunica immediatamente alla Giunta o al Consiglio Comunale, a seconda delle rispettive attribuzioni.
3. Sugli atti, oggetto di iniziativa popolare, il Sindaco e la Giunta assumono le proprie determinazioni, recependone totalmente o parzialmente il contenuto ovvero respingendoli, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta.
4. Per gli atti di iniziativa popolare che appartengono alla competenza del Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione è posta all'ordine del giorno della Commissione Consiliare competente entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Sindaco. Un rappresentante designato dai cittadini sottoscrittori può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione. In mancanza di designazione può partecipare il primo dei firmatari.
5. La proposta di deliberazione, se non è respinta o approvata con modificazioni dal Consiglio Comunale entro tre mesi dall'avvenuta comunicazione da parte del Sindaco, è posta in votazione dal Presidente del Consiglio Comunale nel testo dei sottoscrittori.

Art. 9 (Iniziativa dei Consigli Circostrizionali)

1. I Consigli Circostrizionali esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale mediante proposta scritta, corredata da una relazione illustrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione di cui all'art. 37, comma 3, lett. m), del presente Statuto.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al precedente comma, alle proposte di iniziativa dei Consigli Circostrizionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 10 (Interrogazioni e interpellanze popolari)

1. I cittadini possono proporre interrogazioni e interpellanze mediante richiesta recante le firme autenticate di non meno di duecento sottoscrittori, raccolte nel mese precedente la sottoscrizione, secondo quanto previsto dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione di cui all'art. 37, comma 3, lett. m) dello Statuto. Le interrogazioni e le interpellanze sono dirette al Sindaco e devono contenere l'indicazione del rappresentante dei sottoscrittori.
2. Il Sindaco provvede a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze entro sessanta giorni dalla relativa presentazione e ne dà comunicazione al rappresentante dei sottoscrittori entro lo stesso termine.

Art. 11 (Referendum consultivo)

1. E' indetto Referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio Comunale, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 42 comma 2° lettere f), h) , i), l), m), del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, quando lo richiedano:

- a) duemilacinquecento cittadini;
 - b) un terzo dei Consiglieri Comunali;
 - c) la metà più uno dei Consigli Circostrizionali.
2. Il Referendum è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla pronuncia di ammissibilità dell'ufficio comunale per i referendum.
 3. Quando il Referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con deliberazione approvata dai due terzi dei suoi componenti, riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
 4. Il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare sull'oggetto del referendum entro due mesi dalla proclamazione dell'esito del procedimento referendario, qualora sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ed abbia partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.
 5. Qualora il Consiglio Comunale deliberi con la maggioranza di cui al comma 3, per ragioni di particolare necessità ed urgenza, senza attendere il compimento del procedimento referendario, l'assemblea è tenuta al riesame dell'atto entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, qualora esso sia difforme dalle determinazioni consiliari in precedenza assunte, sempre che abbia partecipato al voto referendario almeno la metà degli aventi diritto.
 6. Il Referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotta provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.
 7. Il Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. i), disciplina le modalità per lo svolgimento dei referendum.

Art. 12 (Referendum propositivo)

1. È indetto Referendum propositivo sulle materie di competenza del Consiglio Comunale fatta eccezione per quelle previste dall'art. 11, comma 1, e per le materie concernenti l'ordinamento del personale comunale, delle Istituzioni e delle Aziende e la tutela delle minoranze etniche e religiose.
2. Il Referendum è indetto dal Sindaco, qualora lo richiedano:
 - a) duemilacinquecento cittadini;
 - b) un terzo dei Consiglieri Comunali;
 - c) la metà più uno dei Consigli Circostrizionali.
3. Il Referendum è indetto entro due mesi dalla pronuncia di ammissibilità dell'ufficio comunale per i referendum.
4. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta oggetto del referendum entro due mesi dalla proclamazione dell'esito del procedimento referendario, qualora la proposta abbia ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi ed abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 13 (Ufficio comunale per i referendum)

1. La richiesta di referendum è presentata all'ufficio comunale per i referendum che, entro sessanta giorni dal ricevimento, procede alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni e si pronuncia sulla sua ammissibilità.

2. L'ufficio comunale per i referendum è costituito dal Difensore Civico, che svolge le funzioni di Presidente dell'Ufficio, dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. Ai lavori dell'ufficio comunale per i referendum può partecipare, in qualità di osservatore, un rappresentante dei sottoscrittori.

Art. 14 (Svolgimento dei referendum)

1. Non è consentito lo svolgimento di più di due Referendum in un anno. Le operazioni di voto relative ai referendum sono preferibilmente concentrate in una sola data nell'anno solare.

Art. 15 (Consulte)

1. Il Comune promuove consulte di partecipazione su base cittadina, in materia di politica sociale, ambientale e dello sport, nonché su ogni altra materia individuata dal Consiglio Comunale. Delle Consulte sono chiamati a far parte i rappresentanti delle associazioni operanti in tali settori.
2. Le Consulte esprimono parere nelle materie di propria competenza ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli Organi istituzionali del Comune.
3. I pareri di cui al comma 2 si intendono acquisiti qualora non vengano resi entro il termine di giorni quindici dalla trasmissione della documentazione da parte degli Organi richiedenti.
4. Le Consulte possono esprimere proposte e suggerimenti in sede di ricognizione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193, comma 2, D. L.vo. 18.08.2000, n. 267.

5. Alle Consulte è riconosciuto una volta l'anno, su richiesta motivata, il diritto di audizione da parte degli Organi istituzionali del Comune.
6. Le modalità di costituzione, convocazione e di funzionamento delle Consulte sono stabilite dal Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. l).

CAPO IV

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 16 (Libere forme associative)

1. Il Comune valorizza le associazioni, le organizzazioni e gli enti a base associativa, favorendone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, assicurando sedi, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività associative, nei limiti consentiti dalle risorse comunali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità e procedure disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. h.
2. Alle associazioni sono riconosciuti i seguenti diritti:
 - a) Presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa in relazione ai fini dell'associazione risultanti dallo Statuto;
 - b) partecipare nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento agli organismi consultivi istituiti dal Comune e al controllo sociale dei servizi;
 - c) avvalersi del Difensore Civico;
 - d) accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

- e) partecipare con diritto di parola ai lavori delle Commissioni Consiliari competenti secondo le modalità previste dal Regolamento;
 - f) le associazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro di cui al comma 4 che agiscono nel settore dell'assistenza nonché in altri ambiti di interesse collettivo, le quali intendono svolgere attività ed iniziative di interesse generale, possono presentare al Comune specifici progetti corredati di un piano tecnico finanziario, con obbligo della Amministrazione Comunale di procedere al loro esame.
3. Presso il Consiglio Comunale è istituito il Registro delle Associazioni, delle Organizzazioni del volontariato e degli Enti che hanno sede nel Comune di Terni.

Art. 17 (Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune)

1. Il Consiglio Comunale, con il Regolamento di cui all'art. 37, comma 3 lett. o), determina le modalità attraverso cui le Associazioni, le Organizzazioni del Volontariato e gli Enti, che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, in particolare per quanto riguarda:
- a) l'utilizzazione di sale per convegni, congressi e incontri;
 - b) l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune, nonché ai servizi tipografici e di affissione.
2. Il Regolamento di cui al comma 1, disciplina l'accesso di movimenti o comitati di cittadini ai servizi di cui alle lettere a) e b).

Art. 18 (Affidamento dei servizi pubblici di base)

1. Il Consiglio Comunale, a norma dell'art. 42, comma 2, lett. e del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, determina i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici di base ad Associazioni o ad Organizzazioni del Volontariato, in modo da assicurare una gestione efficace, trasparente e con la diretta partecipazione degli utenti.

Art. 19 (Armonizzazione e regolamentazione degli orari dei tempi)

1. Il Consiglio Comunale disciplina con apposito Regolamento le forme di consultazione e di concertazione atte all'esercizio, da parte del Sindaco, delle attribuzioni di cui all'art. 50, comma 7, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

CAPO V

CENTRO DELLE PARI OPPORTUNITA'

Art. 20 (Costituzione del Centro)

1. Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione.
2. Il Comune istituisce un Centro delle Pari Opportunità del quale fanno parte di diritto le elette del Consiglio Comunale e nei Consigli di Circoscrizione. Le modalità di costituzione, di funzionamento ed i compiti di tale Centro sono disciplinati da apposito regolamento.

CAPO VI

DIFENSORE CIVICO

Art. 21 (Funzioni)

1. Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione del Comune e delle Istituzioni, Aziende Speciali ed Enti controllati dal Comune.
2. In particolare, il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello Statuto e dei Regolamenti del Comune, nonché degli Statuti e dei Regolamenti delle Aziende Speciali e degli Enti controllati dal Comune.
3. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica, né a poteri di indirizzo e direzione, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

Art. 22 (Requisiti, nomina, durata e cessazione)

1. Può essere designato Difensore Civico qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di Terni, tra coloro che siano dotati di qualificata esperienza giuridico-amministrativa e che, per preparazione professionale ed esperienza acquisita nel campo della tutela dei diritti, diano garanzie di indipendenza e correttezza.
2. Non possono essere designati alla carica di Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento Europeo, del Parlamento Nazionale, dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali, del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali e di sue sezioni decentrate, nonché coloro che abbiano ricoperto le medesime cariche nella precedente legislatura o nel precedente mandato;

- b) i candidati, ancorché non eletti, al Consiglio Regionale, al Consiglio Provinciale, al Consiglio Comunale ed ai Consigli Circostrizionali di Terni nelle ultime elezioni amministrative;
 - c) i dipendenti del Comune di Terni e delle Istituzioni, Aziende Speciali ed Enti controllati dal Comune;
 - d) gli Amministratori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Locali, nonché i componenti dei Consigli di Amministrazione di Istituzioni, Aziende Speciali ed Enti controllati dal Comune ancorché cessati dalla carica da almeno tre anni e nominati dal Sindaco in carica;
 - e) tutti coloro che ricoprono cariche in partiti politici ed organizzazioni sindacali;
 - f) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, ovvero i famigliari, i parenti in linea retta e gli affini fino al terzo grado del Sindaco, degli Assessori e dei dirigenti di cui all'art.107 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
3. Il candidato alla carica di Difensore Civico può dichiarare la propria appartenenza ad associazioni di qualsiasi natura.
 4. Possono avanzare candidature alla carica di Difensore Civico, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 37 comma 3, lettera d), ciascun Consigliere Comunale o almeno cento cittadini elettori con proposta corredata da firme autenticate.
 5. Le proposte sono rese pubbliche a cura del Sindaco, con le modalità previste dal Regolamento di cui al precedente comma.
 6. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, su proposta del Presidente dell'assemblea, con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti. Qualora nelle prime due sedute non sia presente almeno la maggioranza dei

quattro quinti dei componenti del Consiglio o non venga raggiunta la maggioranza dei quattro quinti dei medesimi, si procede ad un terzo scrutinio, da tenersi in altra seduta, nel quale è richiesta la maggioranza dei due terzi. Qualora non siano presenti almeno i due terzi dei componenti del Consiglio o non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi degli stessi, dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. La proposta è formulata, sentita la Conferenza dei capigruppo, in base alle candidature ritualmente presentate e previa verifica della loro ammissibilità, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 37 comma 3, lettera d).

7. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta. Il Difensore Civico cessa dalla carica:
 - a) alla scadenza del mandato quinquennale;
 - b) per dimissioni, morte, impedimento grave o per incompatibilità sopravvenuta;
 - c) quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, ne deliberi la revoca per gravi violazioni di Legge, dello Statuto o dei Regolamenti Comunali, su richiesta motivata di uno o più Consiglieri Comunali o di duemilacinquecento cittadini con firme autenticate raccolte nei due mesi precedenti.

Art. 23 (Dotazione di bilancio, personale e rendiconto)

1. L'Amministrazione Comunale assicura, con delibera di Consiglio Comunale, al Difensore Civico le risorse strumentali ed i mezzi finanziari per il funzionamento dell'ufficio.

2. Il Difensore Civico procede annualmente a dare comunicazioni del proprio stato patrimoniale ed economico, con le modalità previste per i Consiglieri Comunali.
3. Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, attraverso delibera di Consiglio Comunale.

Art. 24 (Poteri)

1. Il Difensore Civico agisce su sollecitazione, comunque proposta, dei cittadini singoli o associati, e di propria iniziativa. Quando il Difensore Civico ravvisa atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ovvero in violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 21 comma 2:
 - a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione riscontrata;
 - b) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
 - c) può agire in giudizio ai sensi dell'art. 9, comma I, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
 - d) sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco o l'Assessore ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il Consiglio Comunale e le Consulte dell'associazionismo e del volontariato.

Art. 25 (Relazione al Consiglio)

1. Il Difensore Civico presenta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulla propria attività al Consiglio Comunale, che la esamina e ne cura la massima diffusione.

Art. 26 (Convenzioni)

1. Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore Civico, propone a pubbliche amministrazioni statali o regionali o ad enti o aziende pubbliche o private che hanno uffici nel territorio comunale la stipula di convenzioni per consentire al Difensore Civico di esercitare le proprie competenze nei loro confronti.

Art. 27 (Uffici per la difesa civica)

1. Il Difensore Civico, con propria determinazione, istituisce nell'ambito del suo ufficio sezioni specializzate per determinate materie o per categorie di cittadini che versino in particolari condizioni di svantaggio.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 28 (Organi)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 29 (Elezione e durata del Consiglio Comunale)

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.
4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 30 (Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio Comunale procede alla elezione del Presidente e di due Vice Presidenti nel proprio seno.

2. Il Presidente insieme ai due Vice Presidenti costituisce l'Ufficio di Presidenza.
3. Alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti si procede mediante due distinte votazioni a scrutinio segreto.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio medesimo. Qualora nelle prime due sedute non sia presente almeno la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio ovvero, nel caso di scrutinio non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi degli stessi, dopo la seconda seduta è sufficiente la maggioranza assoluta. L'elezione dei Vice Presidenti avviene con voto limitato ad uno. Si considerano eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno dei due Vice Presidenti, si procede alla rielezione di entrambi i Vice Presidenti.
6. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne garantisce l'autonomia funzionale ed organizzativa ed esercita tutte le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
7. Il Presidente del Consiglio esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'assemblea e ne dirige i lavori, tutelando i diritti e le prerogative dei Consiglieri;
 - b) assicura il collegamento istituzionale con gli altri organi del Comune;
 - c) convoca la Conferenza dei Capigruppo e dei Presidenti delle Commissioni;
 - d) coordina l'attività delle Commissioni secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
 - e) redige l'ordine del giorno dell'assemblea sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e la Giunta;

- f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
8. I Vice Presidenti svolgono funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, con precedenza per il più anziano di età.
 9. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale dell'azione di supporto dell'Ufficio di Presidenza, che è convocato almeno due volte al mese.
 10. Al Presidente e all'Ufficio di Presidenza sono assicurate attrezzature, risorse finanziarie e servizi secondo le modalità previste nel regolamento interno del Consiglio Comunale.
 11. L'esercizio delle competenze del Presidente ed il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni sono disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

Art. 31 (Revoca del Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente del Consiglio può essere revocato qualora compia atti contrari allo Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge ovvero per gravi motivi.
2. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio medesimo.
3. Il Consiglio, nella stessa seduta in cui procede alla revoca del Presidente, nomina il nuovo Presidente, ai sensi dell'art. 30, comma 4.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda alla revoca del Presidente, ai sensi dei commi 1 e 2, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Vice Presidente più anziano di età, sino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 32 (Consiglieri Comunali)

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento interno. Le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze devono essere date entro quarantacinque giorni.
3. Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che la inserisce all'ordine del giorno secondo quanto previsto dal Regolamento interno.
4. Il Regolamento interno disciplina l'esercizio dei diritti dei Consiglieri Comunali.
5. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, idonei spazi, supporti tecnico-organizzativi e risorse finanziarie, proporzionalmente alla loro consistenza numerica.
6. Ai Consiglieri Comunali è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, delle Commissioni, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Capigruppo. L'ammontare è commisurato all'indennità mensile corrisposta al Sindaco e non può essere inferiore ad un sessantesimo di tale indennità. In nessun caso l'ammontare dei gettoni spettanti al singolo Consigliere, nell'ambito di un mese, può superare l'importo di un terzo dell'indennità mensile percepita dal Sindaco.
7. L'ammontare del gettone di presenza dei Consiglieri è determinato annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di

Previsione. Le modalità di erogazione del gettone sono disciplinate dal Regolamento interno.

8. I Consiglieri provvedono annualmente a dare comunicazione del proprio stato patrimoniale ed economico, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno.

Art. 33 (Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, sentita la Giunta, chiede la convocazione dell'Assemblea per la presentazione e la discussione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio discute le linee programmatiche delle azioni ed ai progetti presentate dal Sindaco e partecipa alla relativa definizione mediante proposte di emendamenti ed ordini del giorno. La discussione si conclude con una dichiarazione del Sindaco sull'accoglimento o meno delle proposte emendative e con un voto del Consiglio sul testo definitivo presentato dal Sindaco.
3. Il Consiglio verifica l'adeguamento delle linee programmatiche in sede di presentazione del Bilancio. Il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche nel corso di una sessione straordinaria da concludersi entro il 31 luglio di ciascun anno ed in sede di discussione e approvazione della proposta di assestamento di bilancio.
4. In occasione della verifica e dell'adeguamento di cui al comma 3, il Sindaco presenta una relazione generale con allegate le relazioni di competenza dei singoli Assessori.

5. Il Regolamento interno disciplina le procedure della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica delle linee programmatiche presentate dal Sindaco.
6. Il Consiglio svolge ogni altra funzione prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 34 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento interno.
3. Il Regolamento disciplina, tra l'altro:
 - a) la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte;
 - b) le modalità di assegnazione al Consiglio dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie necessarie a garantirne l'autonomia e il funzionamento;
 - c) la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il funzionamento proprio, dei propri organi e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Gli atti ed i provvedimenti del Consiglio Comunale, dopo l'esame delle Commissioni competenti per materia, vengono sottoposti all'approvazione dall'Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento interno.
5. Il Regolamento interno può prevedere, limitatamente a determinati atti, procedure abbreviate da attivarsi su richiesta motivata del Sindaco, previa acquisizione del parere della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 35 (Organizzazione del Consiglio)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento interno che stabilisce in particolare le modalità di convocazione del Consiglio e quelle per la presentazione e discussione delle proposte, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) pubblicità delle sedute, salvo i casi espressamente stabiliti;
 - b) validità delle sedute con almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.
2. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. In caso di impedimento ne informano preventivamente e per iscritto il Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio. I Consiglieri che non intervengano a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato di apposita comunicazione, senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute plausibili.
3. Gli Assessori sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle adunanze e senza diritto di voto.

Art. 36 (Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente che stabilisce la data e l'ordine del giorno della seduta sentita la Conferenza dei Capigruppo, secondo quanto previsto dal regolamento interno.
2. Il Sindaco può richiedere che vengano iscritte all'ordine del giorno, in via prioritaria e nell'ordine indicato, proposte di deliberazione ritenute essenziali per l'attuazione del programma di governo, previa acquisizione del parere

della Conferenza dei Capigruppo. L'iscrizione è obbligatoria per le proposte relative agli atti di cui all'art. 42 comma 2 lettere b) ed h) del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

3. Il Presidente convoca il Consiglio entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del Sindaco o di un decimo dei componenti del Consiglio medesimo.
4. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio. I Consiglieri, non domiciliati nel Comune, ai fini delle comunicazioni predette sono tenuti ad eleggere domicilio nell'ambito del territorio comunale. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
5. L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello della convocazione. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco degli argomenti da trattare può essere consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza.
6. In tal caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Il differimento si applica anche agli elenchi di argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.
7. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli uffici di Segreteria Generale, di Archivio e di Protocollo, al fine della visione e dell'acquisizione di copia degli atti relativi alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno e di depositare eventuali atti. L'accesso è previsto, durante l'orario di

ufficio, tutti i giorni dal lunedì al sabato compreso, esclusi i giorni festivi anche a carattere locale.

Art. 37 (Potestà regolamentare)

1. Il Comune ha potestà regolamentare in tutte le materie di competenza propria nonché in quelle relative alle funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto.
3. Il Consiglio Comunale adotta, in particolare, i seguenti Regolamenti:
 - a) Regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - b) Regolamento del funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) Regolamento dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso e di informazione del cittadino;
 - d) Regolamento di organizzazione e funzionamento del Difensore Civico;
 - e) Regolamento di Contabilità
 - f) Regolamento per la disciplina dei Contratti;
 - g) Regolamento delle funzioni di Polizia Comunale;
 - h) Regolamento delle libere forme associative.
 - i) Regolamento di Referendum Consultivi e Propositivi.
 - j) Regolamento delle Consulte.
 - k) Regolamento delle Circoscrizioni.
 - l) Regolamento delle Istituzioni

- m) Regolamento degli Istituti di partecipazione
- n) Regolamento diritti del contribuente.

Art. 38 (Adozione dei Regolamenti)

1. Sono deliberati con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Comunale:
 - a) il Regolamento degli Istituti di Partecipazione;
 - b) il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Difensore Civico;
 - c) il Regolamento delle Circoscrizioni.

Qualora nelle prime due sedute non sia presente almeno la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio ovvero, nel caso di scrutinio non venga raggiunta la maggioranza di due terzi degli stessi, dopo la seconda seduta è sufficiente la maggioranza assoluta.

2. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
3. L'iniziativa dei Regolamenti appartiene al Sindaco, alla Giunta e a ciascun Consigliere.
4. La proposta di Regolamento deve essere redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa.
5. I Regolamenti approvati dal Consiglio, una volta divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'Albo Pretorio.
6. I Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo diversa disposizione contenuta nei regolamenti stessi.

Art. 39 (Commissioni)

1. Il Consiglio Comunale si articola in quattro Commissioni Permanenti di cui tre aventi funzioni istruttorie, di indirizzo, conoscitive e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio ed una denominata Commissione di Controllo e Garanzia.
2. La Commissione di Controllo e Garanzia verifica:
 - a) la corretta applicazione dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) i tempi e le modalità di esecuzione delle deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale;
 - c) la corretta e tempestiva informazione dei cittadini da parte dell'Ente;
 - d) la corretta applicazione della procedura di assegnazione degli appalti;
 - e) la regolare attuazione di convenzioni e accordi di programma stipulati con soggetti pubblici e privati;
 - f) la tempestività delle risposte del Sindaco alle istanze e petizioni e alle interrogazioni e interpellanze popolari di cui agli artt. 7 e 10;
 - g) le deliberazioni in materia di regolamento degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta fornisce annualmente alla Commissione i dati necessari alla verifica dell'andamento delle Aziende Speciali, delle Società a Partecipazione Pubblica e delle Istituzioni cui sia affidata la gestione dei servizi pubblici locali.
4. La Commissione esercita ogni altra funzione di controllo e garanzia assegnatagli dal Consiglio Comunale.

5. Sulle materie di competenza la Commissione di Controllo e Garanzia riferisce al Consiglio Comunale almeno due volte l'anno secondo tempi e modalità fissati dal Regolamento interno.
6. Possono essere istituite, per particolari esigenze, Commissioni Speciali di durata temporanea e con specifico mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.
7. Il Consiglio Comunale può disporre in via straordinaria indagini su materie non comprese al comma 1 e comunque di competenza comunale, allorché ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso. Qualora l'indagine non venga affidata alla Commissione Permanente di Controllo e Garanzia, si procede all'istituzione di apposita Commissione secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno

Art. 40 (Funzionamento delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono istituite dal Presidente del Consiglio, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e su indicazione dei Capigruppo, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per gruppo.
2. La Presidenza della Commissione di Controllo e Garanzia e delle Commissioni Straordinarie è assegnata alle opposizioni.
3. I Presidenti ed i Vice Presidenti delle Commissioni sono eletti dal Consiglio Comunale con distinte votazioni segrete e con voto limitato ad un nome. Le altre modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento interno. Le sedute delle Commissioni Permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento interno.

4. Le Commissioni Permanenti con funzioni istruttorie, di indirizzo, conoscitive e referenti procedono all'esame in via istruttoria degli atti loro assegnati con le modalità di cui al Regolamento interno e ne riferiscono al Consiglio.
5. Qualora il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, assegni una proposta di deliberazione ad una Commissione in sede redigente, la Commissione procede all'esame ed alla deliberazione della proposta e la trasmette al Consiglio per il voto finale, previa dichiarazione di voto di un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
6. Le Commissioni sono dotate di personale e strutture idonee. Dispongono di specifici stanziamenti in bilancio per l'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento interno.
7. È fatto obbligo a tutti i responsabili degli uffici del Comune, nonché di Enti o di Aziende da esso istituiti o partecipati, di fornire alle Commissioni di indagine tutti i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 41 (Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo dei Consiglieri del Consiglio Comunale, compreso il Sindaco, con arrotondamento aritmetico. Per la composizione della Giunta si applicano le norme vigenti in tema di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

4. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina.
5. All'atto della nomina gli Assessori sono tenuti a dare comunicazione del proprio stato patrimoniale ed economico con le modalità previste per i Consiglieri Comunali art. 47, comma I, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

Art. 42 (Regolamento di Organizzazione)

1. La Giunta adotta apposito Regolamento per disciplinare le forme di organizzazione e le modalità di deliberazione.

Art. 43 (Competenze)

1. La Giunta adotta i provvedimenti amministrativi non riservati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Sindaco, al Consiglio Comunale, agli Organi del Decentramento, al Segretario Comunale ai Dirigenti.
2. La Giunta approva il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta adotta tutti i provvedimenti amministrativi di esecuzione degli atti riservati alla competenza del Consiglio Comunale.
4. La Giunta può deliberare in via di urgenza le variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267. La deliberazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni. Qualora il Consiglio Comunale neghi la ratifica o modifichi la delibera di variazione deve, nello stesso atto, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti.
5. Per la pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni della Giunta si osservano le disposizioni di legge.

Art. 44 (Sindaco)

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente ed è l'Organo responsabile dell'organizzazione politica ed amministrativa del Comune.
2. Il Sindaco dirige l'attività della Giunta assicurandone l'unità politica ed amministrativa di governo e la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio Comunale. Esercita i poteri di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio.
3. Il Sindaco inoltre:
 - a) nomina gli assessori ed il Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione da svolgersi entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti;
 - b) può revocare il Vice Sindaco, uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - c) assegna e modifica ad ogni Assessore competenze per settori omogenei e per progetti specifici, dandone comunicazione al Consiglio;
 - d) impartisce direttive ai singoli Assessori;
 - e) può affidare ad uno o più consiglieri comunali incarichi per lo studio e l'approfondimento di particolari problematiche legate all'attuazione del programma amministrativo;¹
 - f) può coinvolgere a titolo di partecipazione nonché a titolo gratuito, singoli cittadini nella definizione della programmazione dell'attività

¹1-2 (articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 20.11.2023)

dell'amministrazione comunale. Il cittadino che offre la propria partecipazione risponde esclusivamente al Sindaco.²

4. Il Sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, anche avvalendosi delle collaborazioni esterne, secondo le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti.
 5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco:
 - a) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - b) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - c) impartisce direttive al Segretario Comunale e ai dirigenti;
 - d) sospende, nei casi previsti dalla legge, i dipendenti comunali;
 - e) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, potendo provvedere altresì alla loro revoca.
 6. Il Sindaco inoltre:
 - a) promuove la conclusione di Accordi di Programma e svolge altri compiti connessi, di cui all'art. 34, comma 1 e 5, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
 - b) ha competenza in materia di liti attive e passive;
 - c) emana, nelle materie di competenza comunale, ordinanze in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti;
 - d) riceve le dichiarazioni di notorietà pubblica e rilascia gli attestati di identità personale.
-

7. Spettano al Sindaco le altre competenze ad esso attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
8. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dall'art. 54 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, nonché le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ovvero a lui demandate dalle leggi regionali.
9. Il Sindaco elabora le linee guida del piano degli orari, in conformità con le disposizioni di legge, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il piano è approvato dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco ed è attuato con apposite ordinanze.

Art. 45 (Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza ed impedimento temporaneo ed esercita le funzioni delegate ai sensi dell'art. 46.
2. In caso di assenza ed impedimento del Vice Sindaco, le relative funzioni sono temporaneamente svolte da un Assessore individuato dal Sindaco all'atto della nomina della Giunta.

Art. 46 (Delega di funzioni)

1. Il Sindaco può delegare e revocare al Vice Sindaco e ad ogni Assessore funzioni proprie nonché, la firma dei relativi atti. Il Sindaco può modificare il contenuto delle deleghe accordate e disporre la sospensione dei singoli atti delegati.

2. Al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, il Regolamento della Giunta di cui all'art. 42 disciplina i criteri generali per l'attribuzione delle deleghe.

Art. 47 (Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio Comunale senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.

TITOLO IV

DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE

CAPO I

PRINCIPI E CRITERI GENERALI

Art. 48 (Articolazione del territorio in Circoscrizioni)

1. Il Comune di Terni istituisce Circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base.

2. Il territorio comunale si articola in Circoscrizioni di decentramento, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le antiche municipalità e di rispettare la conformazione sociale ed urbanistica delle diverse realtà territoriali, assicurando l'efficienza e la qualità dell'azione amministrativa.
3. L'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento delle Circoscrizioni di cui all'art .37, comma 3, lettera m).

Art. 49 (Mezzi, risorse e personale)

1. Alle Circoscrizioni sono assicurati mezzi finanziari e personale adeguati allo svolgimento delle funzioni ordinarie ed istituzionali.
2. In sede di approvazione del Bilancio Preventivo, il Consiglio Comunale definisce annualmente le risorse finanziarie necessarie alle Circoscrizioni per lo svolgimento dei compiti e funzioni assegnate.

CAPO II

FUNZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI E RELAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 50 (Funzioni)

1. Le Circoscrizioni esercitano le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. m).
2. Le Circoscrizioni, tenuto conto delle esigenze della comunità e del territorio di rispettiva competenza, provvedono alla gestione dei servizi di base, di seguito elencati, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. m):

- a) i servizi sociali per l'infanzia e per gli anziani, i servizi di assistenza sociale, i consultori socio-sanitari, l'assistenza ai cittadini che versano in condizioni di particolare svantaggio fisico, psichico, sociale e culturale;
 - b) i centri sociali, le attività ed i servizi culturali, sportivi e del tempo libero;
 - c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere e le forniture pubbliche;
 - d) le politiche giovanili e le attività scolastiche integrative;
 - e) gli strumenti di informazione e di comunicazione con i cittadini.
3. L'affidamento della gestione dei servizi di base alle Circoscrizioni è disposto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei suoi componenti e con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art .37, comma 3, lett. m).
 4. Al fine di garantire la funzionalità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, gli organi comunali possono delegare alle Circoscrizioni l'esercizio di proprie funzioni amministrative, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art.37, comma 3, lett. m), il quale disciplina, tra l'altro, i poteri di indirizzo e di coordinamento delle funzioni delegate da parte degli organi comunali deleganti, nonché quello sostitutivo in caso di reiterata inadempienza da parte delle Circoscrizioni.
 5. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, affida alle Circoscrizioni, anche su loro proposta, la realizzazione di progetti speciali per il raggiungimento di obiettivi particolari.
 6. Salvo quanto disposto dall'art. 49, ogni atto degli organi comunali avente per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di base, la delega di funzioni o l'affidamento della realizzazione di progetti speciali alle Circoscrizioni, deve indicare il personale ed i mezzi finanziari per far fronte alle relative spese.

Art. 51 (Relazione annuale della Giunta)

1. La Giunta Comunale riferisce annualmente sull'attività delle Circoscrizioni al Consiglio Comunale ed al Sindaco, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

CAPO III

ORDINAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI

Art. 52 (Organi)

1. Sono organi della Circoscrizione il Consiglio Circoscrizionale ed il Presidente.
2. L'organizzazione ed i rapporti tra gli organi della Circoscrizione sono riservati al Regolamento di cui all'art. 59, nel rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. m).

Art. 53 (Consiglio Circoscrizionale)

1. Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio Circoscrizionale esercita le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo. Il Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. m), individua gli atti ad esso riservati.

3. Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di più Circoscrizioni, né Consigliere circoscrizionale e Consigliere comunale.
4. Il Consiglio Circoscrizionale dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione del nuovo Consiglio Circoscrizionale, ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti ed improrogabili.
5. Il Consiglio Circoscrizionale approva annualmente il rendiconto della gestione amministrativa e contabile e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 54 (Elezione del Consiglio di Circoscrizione) ³

1. Il Consiglio di circoscrizione è eletto mediante sistema elettorale proporzionale, con collegi plurinominali individuati per ogni singola circoscrizione, sulla base della presentazione per ogni collegio di liste singole o collegate tra di loro e con un solo voto di preferenza individuale.
2. Ad ogni collegio è assegnato un numero di consiglieri da eleggere.
3. Qualora la lista e il gruppo di liste collegate che ottengono la maggior cifra elettorale non conseguano, per effetto del comma 1, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio di circoscrizione, alla medesima lista o gruppo di liste è assegnato il sessanta per cento dei seggi.
4. Il restante quaranta per cento dei seggi è ripartito tra le altre liste singole o gruppi di liste.
5. All'interno delle liste collegate i seggi sono ripartiti proporzionalmente sulla base delle cifre elettorali di lista.

³ (articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 22.12.2008)

6. Il regolamento delle circoscrizioni stabilisce le disposizioni di attuazione per la elezione dei Consigli di circoscrizione.

Art. 55 (Elezione del Presidente di Circoscrizione)⁴

1. Il Presidente è eletto alla prima seduta del Consiglio di Circoscrizione con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 56 (Scioglimento del Consiglio di Circoscrizione) ⁵

1. Il Consiglio di Circoscrizione è sciolto con decreto del Sindaco, su iniziativa del Consiglio comunale deliberata:
 - a) Con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale, quando, nonostante la diffida motivata del Sindaco stesso, incorra ripetutamente in gravi violazioni della legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
 - b) Con la maggioranza dei votanti del consiglio comunale:
 - 1b) quando sia nell'impossibilità di funzionare per la mancata elezione del Presidente entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data di presentazione delle sue dimissioni o dalla vacanza della carica comunque verificatasi.
 - 2b) per le contestuali dimissioni o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri circoscrizionali.

⁴ (articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 22.12.2008)

⁵ (articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 22.12.2008)

2. E' fatto salvo il potere sostitutivo del Sindaco, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 37, comma 3 lett. m), per sanare inadempienze che determinano grave pregiudizio ai cittadini destinatari dei servizi e delle funzioni delle Circoscrizioni.
3. Il rinnovo del Consiglio di Circoscrizione avviene entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento con le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.
4. Il Consiglio di Circoscrizione rieletto dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Comunale.
5. Non si procede al rinnovo del Consiglio di Circoscrizione quando la data dello scioglimento sia compresa nell'anno antecedente la scadenza naturale del Consiglio comunale.
6. Nel periodo compreso tra lo scioglimento e l'entrata in carica del nuovo Consiglio circoscrizionale, i poteri relativi alle funzioni delle Circoscrizioni, o alle medesime delegati, sono esercitati dal Sindaco o Assessore da lui delegato.
7. Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale non comporta l'automatico scioglimento dei Consigli di Circoscrizione che rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale medesimo.

Art. 57 (Esecutività delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni degli organi circoscrizionali sono pubblicate mediante affissione all'Albo Circoscrizionale e all'Albo Pretorio del Comune e, contestualmente, trasmesse al Sindaco con l'attestazione della copertura finanziaria.
2. Le deliberazioni diventano esecutive trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione mediante affissione all'Albo Circoscrizionale ed all'Albo Pretorio

del Comune, a meno che, entro tale data, il Sindaco ne disponga la sospensione per motivi di legittimità ed il conseguente rinvio agli organi circoscrizionali.

3. Il Sindaco ne dà immediata comunicazione al Consiglio Comunale con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. m).
4. Ricevuta la richiesta di chiarimenti, il Consiglio di Circoscrizione può, entro venti giorni, revocare l'atto o adottare apposita deliberazione di chiarimenti, altrimenti la deliberazione si intende decaduta. Sulla deliberazione di chiarimenti il Sindaco, entro i successivi dieci giorni, si pronuncia definitivamente con propria determinazione.

Art. 58 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Circoscrizione, presiede il Consiglio Circoscrizionale ed esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto e non riservate alla competenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 53, comma 2.

Art. 59 (Regolamento della Circoscrizione)

1. Ogni Circoscrizione ha un Regolamento interno, adottato dal Consiglio Circoscrizionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina tra l'altro:
 - a) l'organizzazione ed i rapporti tra gli organi;
 - b) la completa e tempestiva informazione dei cittadini sulle attività e sulle deliberazioni della Circoscrizione;
 - c) il diritto dei cittadini alla presentazione di proposte e il relativo procedimento;

d) le forme di partecipazione e consultazione.

CAPO IV

RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

ART. 60 (Funzioni propositive e consultive)

1. Salvo quanto disposto dal presente Statuto, le funzioni propositive e consultive del Consiglio Circoscrizionale e del Presidente della Circoscrizione sono disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio Comunale di cui all'art. 37, comma 3, lett. a).
2. Il Regolamento di cui al comma 1 assicura l'audizione del Presidente della Circoscrizione nelle riunioni delle Commissioni Consiliari che abbiano ad oggetto gli atti relativi alle funzioni propositive e consultive o questioni di specifico interesse per la Circoscrizione.

Art. 61 (Consulta delle Circoscrizioni)⁶

⁶ (articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 22.12.2008)

1. Al fine di favorire un migliore raccordo tra le attività delle Circoscrizioni e per garantire efficacia e coerenza con l'azione amministrativa del Comune di Terni, è istituita la Consulta delle Circoscrizioni.
2. La Consulta delle Circoscrizioni è costituita dai Presidenti delle Circoscrizioni e da due rappresentanti per ciascuna di esse, eletti dal Consiglio circoscrizionale al proprio interno e con voto limitato.
3. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno per esaminare i problemi del decentramento, assicurare l'attuazione coordinata dell'attività delle Circoscrizioni e formulare proposte agli organi istituzionali del Comune in ordine all'assegnazione di ulteriori funzioni alle circoscrizioni e alla modifica del regolamento delle Circoscrizioni.
4. La Consulta nomina al suo interno un coordinatore.
5. La Consulta delle Circoscrizioni assicura il diritto di audizione al Sindaco, al Presidente del Consiglio e agli Assessori.
6. La Consulta disciplina con regolamento le modalità del proprio funzionamento.

Art. 62 (Parere delle Circoscrizioni)

1. Sulle proposte aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti di cui all'art. 42, comma 2, lett. b), del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, i piani di commercio, i piani del traffico e il Regolamento delle Circoscrizioni e sugli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché sugli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, è richiesto il parere consultivo delle
-

Circoscrizioni interessate con le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. m).

2. Al fine di consentire l'adeguata informazione delle popolazioni interessate e la presentazione in tempo utile di osservazioni e proposte da parte degli organi di decentramento, il Sindaco assicura la tempestiva trasmissione ai Consigli Circostrizionali della pianta organica dell'Amministrazione e dei regolamenti concernenti il personale, uffici e servizi, l'uso dei beni comunali, l'uso degli impianti sportivi, gli asili nido, le attività di volontariato, i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso e di informazione del cittadino.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 63 (Principi e Criteri generali)

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, efficienza ed efficacia.
2. L'attività amministrativa è improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi specifici;

- b) trasparenza, semplificazione, razionalizzazione dei processi amministrativi;
 - c) monitoraggio, controllo e valutazione dei carichi di lavoro, della produttività e degli standard di efficacia dell'attività dei dipendenti;
 - d) miglioramento dell'azione amministrativa e dei servizi, con priorità assoluta per le esigenze di servizi all'utente, attraverso il potenziamento e l'ottimizzazione della qualità e dell'efficienza dei processi amministrativi ed il coinvolgimento di tutte le risorse organizzative e di personale disponibili;
 - e) valorizzazione delle risorse umane operanti nell'Ente e sviluppo delle professionalità mediante adeguate politiche di investimento per la formazione continua e idonei strumenti di valutazione dei risultati e di incentivazione secondo modelli di tipo gestionale;
 - f) pari opportunità tra uomini e donne;
 - g) organizzazione del lavoro secondo moduli di comunicazione, coordinamento e collaborazione, in base a criteri di trasversalità e reciprocità dell'informazione;
 - h) sistema informativo di gestione interna ed esterna, con strumenti di lettura semplificati e tempi di risposta celeri;
 - i) collaborazione con le strutture europee.
3. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all'art. 43, comma 2, fissa le strutture ed i procedimenti diretti ad attuare i principi ed i criteri di cui al comma 2, sulla base delle esigenze dell'utenza e delle disponibilità dell'Amministrazione.
4. Il Regolamento disciplina il sistema di controllo interno con l'istituzione di distinti nuclei per il controllo di regolarità contabile e di gestione, nonché di

valutazione della dirigenza e di valutazione strategica, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e della imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

5. I nuclei di cui al comma 4 rispondono direttamente al Sindaco. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale dell'attività dei nuclei di valutazione.
6. Il Regolamento di cui all'art. 43, comma 2, detta norme sui settori, sugli uffici e sui servizi, compresi quelli alle dirette dipendenze del Sindaco e, tra questi, l'Avvocatura Comunale.
7. Il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi definiscono, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei limiti inderogabili stabiliti dalla Legge, il procedimento per l'adozione dei pareri e dei visti di regolarità contabile.

Art. 64 (Rapporti tra Amministrazione ed Organi di Direzione Politica)

1. I rapporti tra Amministrazione ed Organi di Direzione Politica sono ispirati al principio della separazione.
2. Spetta al Sindaco, mediante l'adozione di apposite direttive, la determinazione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa nonché la verifica dei risultati conseguiti.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco si avvale di uffici alle sue dirette dipendenze in funzione di supporto e di raccordo tra amministrazione ed organi di direzione politica, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto, nonché dei nuclei di valutazione previsti dalla Legge.
4. Nelle materie di competenza circoscrizionale e nei limiti delle funzioni attribuite alle Circoscrizioni dal Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett.

m), il Sindaco può delegare ai Presidenti di Circostrizione l'esercizio dei poteri direttivi di cui all'art. 44 comma 6, lett. c).

Art. 65 (Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

1. La dotazione organica complessiva del personale e l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è disciplinato con Regolamento approvato dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) aggregazione delle unità organizzative secondo criteri di omogeneità, in aree progressivamente più ampie anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di unità di progetto;
 - b) unicità dei livelli di direzione;
 - c) individuazione degli uffici di livello dirigenziale;
 - d) attività di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo del Sindaco e della Giunta;
 - e) dotazione organica complessiva correlata alle reali esigenze dell'Ente, nel rispetto dei vincoli di legge;
 - f) distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita al Sindaco, e funzioni di pianificazione e controllo operativo e di gestione amministrativa, attribuite al Direttore Generale, ove nominato, e ai titolari degli uffici di livello dirigenziale cui è riconosciuta autonomia organizzativa.

Art. 66 (Diritti e doveri dei dipendenti comunali)

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi determina le condizioni e le modalità di aggiornamento ed elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

CAPO II

DIRIGENZA

Art. 67 (Direttore Generale)

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
2. La durata dell'incarico del Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco, che può procedere alla sua revoca in base alla Legge, al Regolamento ed alle clausole contrattuali, anche nei casi di cessazione anticipata.
3. Quando non sia nominato un Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco, sentita la Giunta, al Segretario Generale.

Art. 68 (Funzioni del Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale provvede a dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco ed in particolare esercita le funzioni:
 - a) predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione;
 - b) predisporre la proposta del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità;
 - c) sovrintende alla gestione dell'Ente;
 - d) dirige e coordina l'attività dei dirigenti.
2. Il Direttore Generale esercita ogni altra funzione prevista dalla legge.

Art 69 (Funzioni dei Dirigenti)

1. I Dirigenti provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in conformità agli indirizzi fissati dal Sindaco, in attuazione degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente e sulla base delle direttive del Direttore Generale qualora nominato.
2. Spettano ai Dirigenti i compiti e le funzioni, ivi compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che ad essi sono affidati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.
3. I Dirigenti godono di autonomia di spesa e sono responsabili dell'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in ordine all'esercizio dei compiti e delle funzioni loro assegnate.
4. I Dirigenti possono assegnare, nel rispetto delle norme contrattuali, lo svolgimento di specifici compiti di propria competenza al personale degli uffici

e servizi da loro diretti, pur rimanendo direttamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 70 (Incarichi di dirigenza)

1. Il Regolamento di cui all'art. 65 disciplina le modalità di conferimento e di revoca della direzione dei singoli settori uffici e servizi secondo criteri che garantiscano l'autonomia e la professionalità dei dirigenti, la funzionalità degli uffici e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere conferiti incarichi ad Istituti, Enti, collaboratori esterni, che garantiscano adeguata professionalità.
3. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di personale dirigenziale o di altra specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti in misura sufficiente le specifiche professionalità richieste.
4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per incarichi e assunzioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 71 (Responsabilità dei Dirigenti)

1. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi fissati dall'Amministrazione. Sono altresì responsabili

del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa incluse le decisioni organizzative di gestione del personale.

2. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve recare il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del dirigente responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del dirigente del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. I provvedimenti conseguenti sono adottati secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 43, comma 2.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 72 (Dotazioni organiche, stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Il Regolamento di cui all'art. 43, comma 2, disciplina le dotazioni organiche del personale. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
2. L'Amministrazione Comunale informa le rappresentanze sindacali in relazione alla qualità dell'ambiente di lavoro ed alla gestione dei rapporti di lavoro. Nei casi tassativamente previsti dalla Legge, l'Amministrazione Comunale incontra le rappresentanze sindacali, su loro richiesta, per l'esame delle predette materie.

3. Restano ferme l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti.

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 73 (Funzioni)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Regolamento di cui all'art. 43, comma 2, determina le modalità per assicurare l'efficiente organizzazione dei rapporti tra Sindaco, Segretario Comunale, Direttore Generale, ove nominato, e Dirigenti, nel rispetto delle previsioni di Legge.
3. Il Segretario Comunale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio. Ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco, per le riunioni della Giunta, ed al Presidente del Consiglio per le riunioni del Consiglio Comunale. È responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e ne cura l'attuazione.
4. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro esterne all'Ente con l'autorizzazione del Sindaco.
5. Il Segretario Comunale formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico, oltre che nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, qualora ne facciano richiesta il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e i Dirigenti.
6. Può ricoprire, su nomina del Sindaco, le funzioni di Direttore Generale.

7. Il Sindaco nomina un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario e per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
8. Qualora al Segretario Comunale siano assegnate le funzioni di Direttore Generale ai sensi del comma 6, l'assunzione delle funzioni vicarie da parte del Vice Segretario non comporta anche lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 74 (Principi e criteri generali)

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, secondo criteri di garanzia della salute pubblica, di tutela dell'ambiente e di uso razionale delle risorse.
2. Le società a prevalente capitale pubblico locale del Comune di Terni, possono, nel rispetto della normativa vigente, svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale anche al di fuori del territorio del Comune di Terni. Il Comune di Terni,

in tali casi, stipula con gli Enti Locali interessati, in presenza di motivate ragioni di integrazione funzionale, apposite convenzioni nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge.

3. Il Comune di Terni può affidare la gestione dei servizi pubblici locali alle sue società direttamente controllate, ovvero da esso controllate in ragione del combinato disposto dall'art. 2359, comma 1, n. 1 e comma 2 del Codice Civile.

Art. 75 (Forme di gestione dei servizi)

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici secondo criteri di efficacia, economicità ed equità tariffaria con particolare attenzione alle fasce di cittadini meno abbienti. L'erogazione dei servizi è garantita nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Gli atti di concessione a terzi, gli Statuti ed i Regolamenti delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e delle Società per Azioni, di cui al precedente comma, prevedono forme di partecipazione degli organi circoscrizionali alla

definizione dei programmi annuali e pluriennali ed al controllo delle attività inerenti l'erogazione dei servizi.

Art. 76 (Aziende Speciali)

1. Le Aziende Speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. Gli Statuti delle Aziende Speciali sono approvati dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'Azienda Speciale il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore cui compete la responsabilità gestionale.

Art. 77 (Esercizio di funzioni)

1. Il Comune di Terni promuove e valorizza forme associate con altri Comuni contermini e la Provincia attraverso:
 - a) uffici comuni istituiti con apposite convenzioni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ovvero da uno di essi su delega degli altri, per la gestione coordinata di servizi comuni;
 - b) unioni con uno o più Comuni, di norma contermini, per l'esercizio di funzioni di sviluppo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, promozione turistica.
2. L'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli partecipanti con le procedure e le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
3. Lo Statuto dell'Unione prevede un Presidente, individuato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti, nonché altri organi, di cui facciano parte Assessori e

Consiglieri delle rispettive Giunte e Consigli Comunali, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati, nonché i contributi e i benefici disposti dalla Regione in caso di costituzione dell'unione di Comuni.

Art. 78 (Istituzioni)

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotati di autonomia gestionale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati con il Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. n).
3. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

Art. 79 (Consorzi e accordi di programma)

1. Per l'esercizio coordinato di funzioni di indirizzo e di gestione di uno o più servizi e per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più Comuni, della Provincia e della Regione, il Comune può promuovere la costituzione di Consorzi e la stipula di accordi di programma, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 74 e 75 dello Statuto.

2. Al Comune va assicurata una presenza coerente al proprio ruolo istituzionale e commisurata alle risorse impegnate.

Art. 80 (Revisori dei Conti)

1. I Revisori dei Conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 81 (Ordinamento finanziario)

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla Legge dello Stato.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, su quelle derivanti dalla potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe, della gestione dei beni patrimoniali e demaniali.

Art. 82 (Attività finanziaria del Comune)

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
 - b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti derivanti dalla gestione dei servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali, regionali e comunitari;
 - e) entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - f) risorse destinate ad investimenti;
 - g) altre entrate di natura diversa.
2. Nel rispetto delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 83 (Amministrazione dei beni comunali)

1. Il Comune tiene un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali da rivedere, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, il Sindaco, il Segretario Comunale ed il dirigente del servizio.
2. La gestione dei beni deve tendere al conseguimento del miglior risultato economico, garantendo comunque l'applicazione di criteri di affidamento improntati al rispetto delle norme di legge ed alla massima trasparenza.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere prioritariamente impiegate nel miglioramento del patrimonio e nella estinzione di passività onerose.

Art. 84 (Contabilità comunale: il Bilancio)

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza il cui progetto, presentato dalla Giunta, deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il Bilancio del Comune è corredato di una Relazione previsionale e programmatica, di un Bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione e deve recepire i risultati economici derivanti dalla gestione di Aziende Speciali.
3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. La gestione del Bilancio, per quanto concerne gli impegni di spesa, dovrà essere attuata nel rispetto delle norme di Legge.

Art. 85 (Contabilità comunale: il Conto Consuntivo)

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio e il Conto del Patrimonio, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità di cui all'art. 37, comma 3, lett. e).
2. Il Conto Consuntivo, corredato di una relazione illustrativa con cui la Giunta esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché della relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 80 del presente Statuto, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 86 (Attività contrattuale)

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del dirigente responsabile che deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole;
 - c) le modalità di scelta del contraente.
3. Alla stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente del servizio competente; al rogito, provvede il Segretario Comunale.
4. Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla Comunità Economica Europea in vigore ed alle disposizioni del Regolamento per la Disciplina dei Contratti di cui all'art. 37, comma 3, lett. f).

Art. 87 (Collegio dei Revisori)

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
2. Ai componenti del Collegio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore il Consiglio Comunale, nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione con la procedura adottata all'atto della nomina del Collegio dei Revisori, garantendo la rappresentanza della minoranza consiliare.
4. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità di cui all'art. 37, comma 3 lett. b), la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
5. Nella relazione di cui al comma 4, il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio Comunale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio mediante relazione scritta.

Art. 88 (Poteri dei Revisori)

1. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
2. I Revisori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti.
3. Delle dichiarazioni dei Revisori è dato atto nel processo verbale.

Art. 89 (Tesoreria)

1. Il Comune, nel rispetto dei principi della Tesoreria unica e previo esperimento di apposita gara, affida le operazioni di tesoreria ad un soggetto avente tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento di tali funzioni, stipulando apposita Convenzione.
2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dal Regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. e), nonché dalle norme e condizioni particolari previste nella Convenzione.

Art. 90 (Controllo economico della gestione)

1. I dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constatare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni rilievi, rimettono al Sindaco il quale ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di legge, apposita

deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

5. Il Consiglio Comunale effettua controlli di gestione su servizi ed uffici, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 37, comma 3, lett. e), potendosi anche avvalere di strutture esterne professionalmente qualificate.

Art. 91 (Sanzioni pecuniarie)

1. Le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura è stabilita dai singoli regolamenti nei limiti fissati dalla legge.
2. Le violazioni delle ordinanze del Sindaco sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura fissata nel provvedimento, entro i limiti di cui al primo comma.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate ogni cinque anni, con provvedimento del Sindaco, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatosi nel quinquennio precedente.
4. Il provvedimento del Sindaco è emanato entro il primo dicembre dell'ultimo anno del quinquennio, pubblicato all'albo pretorio e produce i suoi effetti dal primo gennaio successivo.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo e secondo comma vengono irrogate ed applicate, secondo i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

RESPONSABILITA'

Art. 92 (Responsabilità degli amministratori e del personale)

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
3. Il Sindaco, il Vice Sindaco, il Segretario Comunale, i responsabili del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma 2, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
5. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

Art. 93 (Responsabilità degli Agenti Contabili)

1. Il Tesoriere ed ogni altro Agente Contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti Agenti, devono rendere conto della loro gestione.

TITOLO IX**FORME DI COLLABORAZIONE****Art. 94 (Forme di Collaborazione)**

1. Per realizzare i propri fini istituzionali il Comune promuove rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri Enti Pubblici e Soggetti Privati, anche attraverso contratti, accordi di programma, costituzione di Consorzi.
2. Il Comune collabora con gli organismi dell'Unione Europea, con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie riguardanti la comunità locale.

TITOLO X**NORME FINALI E TRANSITORIE****Art. 95 (Revisione dello Statuto)**

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto Comunale appartiene a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta, ai Consigli Circostrizionali ed ai cittadini che la esercitano con una proposta recante almeno millecinquecento sottoscrizioni autentiche.
2. Prima di essere poste all'esame del Consiglio Comunale, le proposte sono affisse all'Albo Pretorio per non meno di venti giorni e sono trasmesse a ciascun Consiglio Circostrizionale.
3. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale di cui all'art. 37, comma 3, lett. a) determina le modalità per la informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame e di approvazione.
4. Le deliberazioni di modifica del presente Statuto sono adottate con voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Comunale.
5. Qualora al primo scrutinio non sia presente almeno la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi degli stessi, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.
6. Il nuovo Statuto, derivante dalle procedure di revisione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 96 (Norme transitorie)

1. In attesa dell'approvazione del nuovo Regolamento interno del Consiglio e sino alla data della sua entrata in vigore, continua ad applicarsi l'ex art. 33 dello Statuto nel testo che segue:

- a) L'attività del Consiglio è disciplinata da apposito regolamento interno. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal Regolamento interno.
- b) Il Consiglio è riunito e delibera validamente con la presenza della metà dei suoi componenti.
- c) Il Consiglio delibera con votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge e dal presente Statuto. Ai fini del calcolo della predetta maggioranza non sono ricompresi tra i votanti coloro che abbiano manifestato la loro astensione. Per le nomine dei rappresentanti del Consiglio di cui all'art.42, lett. m), del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio medesimo.
- d) Nella votazione a scrutinio segreto, ai fini del calcolo della maggioranza, non sono computate le schede bianche e le schede nulle, né considerati i Consiglieri presenti che non hanno preso parte al voto.
- e) Nel caso siano introdotte proposte di adozione di atti non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
- f) I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. In caso di impedimento ne informano preventivamente e per iscritto il Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio. I Consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato di apposita comunicazione, senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute plausibili.

- g) Gli Assessori sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle adunanze e senza diritto di voto.
2. Gli organi delle Circoscrizioni già eletti e nominati alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.
 3. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore dello Statuto, l'ammontare del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali sarà fissato con delibera del Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 6, da assumersi entro sessanta giorni dalla data suddetta.